



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Stefano SIRAGUSA | Presidente |
| Marco VILLANI | Consigliere |
| Francesca Paola ANELLI | Consigliere (relatore) |
| Antonio DANDOLO | Consigliere |
| Giovanni GUIDA | Primo Referendario |

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Canosa Sannita (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *“cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2019”*;

vista la deliberazione dell’11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato il termine per l’invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l’anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12, e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l’ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola Anelli;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario, acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 25 febbraio 2021, prot. n. 1783, e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2019 del Comune di Canosa Sannita - 1.328 abitanti. L’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l’adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore, considerando, peraltro, che con la raccomandazione n. 424 del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa del 7 novembre 2018 si è inteso adottare gli indirizzi dell’*open government*, trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e

pianificazione delle politiche (DUP/PEG) - ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, alla gestione di parte corrente e della liquidità, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento, onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione di questa Sezione del 20 aprile 2020, n. 52/2020/PRNO, relativa all'esame del rendiconto 2018.

2. Ciò premesso, si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi rilevati sulla gestione finanziaria dell'Ente.

2.1 In via preliminare si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione n. 16 del 31 luglio 2020, in ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore pur tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente e si raccomanda per il futuro l'osservanza dei termini previsti dalla normativa.

3. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 206.992,48.

Tabella 1: Risultato di amministrazione

| Esercizio 2019 | |
|---|-------------------|
| FONDO CASSA AL 1° GENNAIO | 581.585,36 |
| Riscossioni | 2.673.402,01 |
| Pagamenti | 3.108.873,69 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE | 146.113,68 |
| Residui attivi | 598.402,04 |
| Residui passivi | 526.883,67 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 10.639,57 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | 206.992,48 |
| PARTE ACCANTONATA | 70.312,00 |
| <i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | <i>61.944,89</i> |
| <i>Altri accantonamenti</i> | <i>8.367,11</i> |
| PARTE VINCOLATA | 12.053,59 |
| PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | 0,00 |
| PARTE DISPONIBILE | 124.626,89 |

Fonte: BDAP

In riferimento ai dati della tabella, trasmessi dall'Ente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e coincidenti con quelli resi dall'Organo di revisione nel parere al rendiconto, si osserva l'errata compilazione del prospetto relativo alla determinazione del risultato di amministrazione riportato nella deliberazione consiliare n. 16 del 31 luglio 2020 (approvazione del rendiconto 2019).

Al netto delle somme accantonate e vincolate l'Ente consegue un saldo sostanzialmente positivo (*"Parte disponibile"*) pari a euro 124.626,89.

In merito alla composizione del risultato di amministrazione, il Comune ha provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) e non si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento, come previsto dall'art. 1, comma 1015, della legge n. 145 del 2018.

Nell'esercizio in esame si osserva un incremento della quota accantonata (euro 61.944,89, pari al 10,35% del totale dei residui attivi) rispetto al 2018 (euro 49.082,70, pari al 8,51% del totale dei residui attivi). Nel questionario al rendiconto 2019, l'Organo di revisione attesta la regolarità del calcolo del fondo in parola.

La tabella soprariportata evidenzia il mancato accantonamento al *"Fondo contenzioso"*. Nel questionario, l'Organo di revisione, al riguardo, precisa che *"l'Ente non ha costituito il fondo contenziosi. Per i contenziosi in via di definizione del fondo al momento ha in essere residui passivi"* e, sempre nel parere al rendiconto 2019, invita l'Amministrazione *"a prevedere nel proseguo la costituzione di uno specifico fondo per contenzioso"*.

Si rileva, inoltre, il ritardo nella trasmissione del questionario sugli oneri da contenzioso 2019 (prot. n. 14501 del 23 aprile 2021) che, secondo quanto disposto dalla Sezione delle autonomie, doveva essere inviato, tramite il sistema Con.te, entro l'8 marzo 2021.

Dall'esame del parere, emerge che la voce *"Altri accantonamenti"* è relativa al fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco (euro 8.367,11).

Il Collegio raccomanda al Comune una scrupolosa attenzione al rispetto dei principi contabili nella rappresentazione della composizione del risultato di amministrazione e ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e*

n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; l’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L’equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall’Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell’esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: *W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.*

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che il *Risultato di competenza (W1)* e l’*Equilibrio di bilancio (W2)* sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’*Equilibrio complessivo (W3)* svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un *Risultato di competenza (W1)* non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’*Equilibrio di bilancio (W2)*, che rappresenta l’effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto sopra precisato, la verifica degli equilibri nel 2019, individuati dal decreto ministeriale 1° agosto 2019, è di seguito rappresentata.

Tabella 2: Verifica degli equilibri

| | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE (W= O+Z) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RISULTATO DI COMPETENZA W1 (O1+Z1) | 83.514,03 | 7.954,12 | 91.468,15 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio | 6.766,90 | 0,00 | 6.766,90 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI BILANCIO W2 (O2+Z2) | 76.747,13 | 7.954,12 | 84.701,25 |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (+) / (-) | 8.367,11 | 6.095,29 | 14.462,40 |
| EQUILIBRIO COMPLESSIVO W3 (O3+Z3) | 68.380,02 | 1.858,83 | 70.238,85 |

Fonte: BDAP

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, come richiesto dalla normativa, presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 91.468,15), in particolare, per la parte corrente il saldo è pari a euro 83.514,03. Anche la gestione degli investimenti espone un saldo positivo per euro 7.954,12, l'Ente, pertanto, chiude il rendiconto 2019 in equilibrio. Nello specifico, W2 *Equilibrio di bilancio* è pari a euro 84.701,25 e W3 *Equilibrio complessivo* è pari a euro 70.238,85.

È d'obbligo, tuttavia, evidenziare l'applicazione dell'avanzo libero 2018 per complessivi euro 205.000,00, di cui euro 65.000,00 utilizzati per il finanziamento delle spese correnti ed euro 140.000,00 per le spese d'investimento (cfr. parere e questionario al rendiconto 2019).

L'utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione 2018 influenza positivamente l'equilibrio corrente e consente al Comune il raggiungimento dell'equilibrio di parte capitale.

In sede di applicazione dell'avanzo libero, l'Organo di revisione ha accertato che l'Ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del Tuel (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall'art. 187, comma 3-bis, dello stesso Tuel (cfr. parere e questionario al rendiconto 2019).

Nel rilascio del parere al rendiconto consiglia *"di utilizzare in maniera molto prudentiale e ponderata il risultato di amministrazione tenendo soprattutto conto della sua riduzione tendenziale nell'ultimo triennio"*.

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune, che non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria (ex art. 222 del Tuel), a fine esercizio presenta un fondo cassa pari a euro 146.113,68, in diminuzione (-74,88%) rispetto all'esercizio precedente (euro 581.585,36) per effetto di pagamenti superiori alle riscossioni.

Nel questionario, l'Organo di revisione ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili, tuttavia, l'Ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

Al 31 dicembre, si osserva la presenza di fondi vincolati non ricostituiti pari a euro 4.666,43, l'Organo di revisione, al riguardo, invita l'Ente *"a porre attenzione sul ripristino dei corretti importi relativi alla cassa vincolata"* (cfr. parere al rendiconto 2019).

5.1. Questa Sezione ricorda che la riforma contabile non ha modificato in modo sostanziale la disciplina degli incassi e dei pagamenti vincolati degli enti locali, che resta definita dagli articoli 180, 185 e 195 del Tuel. Come specificato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 10.1, *"l'unica novità introdotta in materia è costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel presente principio contabile applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del Tuel integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n. 118/2011)"*. Il Comune può ricorrere all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata ogni qualvolta non possieda fondi per provvedere ai pagamenti delle spese correnti, in alternativa all'anticipazione ex articolo 222 Tuel. In presenza di *"temporanea"* esigenza di cassa occorre individuare l'importo delle entrate vincolate da utilizzare a fronte di spese correnti e rispettare regole contabili rigorose.

In particolare, nell'emissione degli ordinativi d'incasso, il responsabile dei servizi finanziari deve riportare sugli stessi i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del Tuel e parimenti nell'emissione degli ordinativi di pagamento occorre riportare su di essi i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 185, comma 2, lettera i), del Tuel. Il Tesoriere deve registrare obbligatoriamente nelle scritture contabili la gestione degli utilizzi dei suddetti fondi. L'Organo di revisione, in occasione della verifica di cassa trimestrale, deve riscontrare l'esatta e puntuale gestione delle risorse vincolate analizzando la contabilità di tesoreria relativamente a: fondo iniziale, elenco entrate successive, elenco pagamenti disposti, fondo finale, controllo sull'utilizzo nei limiti delle autorizzazioni di Giunta. L'utilizzo ricorrente di entrate vincolate non ricostituite evidenzia difficoltà nella gestione della liquidità. Le entrate vincolate se pur distolte temporaneamente dalle proprie finalità, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nelle casse del Comune in quanto riservate a specifica destinazione. Il ritardato impiego di risorse vincolate o la continua distrazione delle stesse dagli scopi cui sono state destinate potrebbe determinare, oltre la mancata realizzazione delle finalità proprie, l'artificioso finanziamento di spese non altrimenti fronteggiabili.

5.2. Il Collegio, inoltre, sottolinea l'importanza di una corretta gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle proprie entrate

costituisce, infatti, un elemento basilare per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

6. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati (cfr. rendiconto 2019 trasmesso alla BDAP):

- totale dei residui attivi pari ad euro 598.402,04 e totale dei residui passivi pari ad euro 526.883,67, con una prevalenza dei primi sui secondi;
- residui attivi prodotti dalla competenza 2019 pari ad euro 309.001,51 - con una quota di formazione del 11,21 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli accertamenti di competenza) - residui passivi prodotti dalla competenza 2019 pari ad euro 334.738,00 - con una quota di formazione del 11,08 per cento (incidenza dei residui 2019 sugli impegni di competenza);
- residui attivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 289.400,53 - con un valore di smaltimento del 38,98 per cento - residui passivi degli esercizi precedenti al 2019 pari ad euro 192.145,67 - con un valore di smaltimento del 65,53 per cento.

Per quanto riguarda l'andamento dei residui attivi di parte corrente, l'importo conservato al titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*" è pari ad euro 135.042,01 di cui il 78,87 per cento (euro 106.512,05) è prodotto dalla gestione di competenza.

I residui del titolo 3 "*Entrate extratributarie*" sono pari ad euro 162.979,94, di cui il 62,20 per cento (euro 101.372,24) è prodotto dalla gestione di competenza.

Per il titolo 1 si osserva una capacità di riscossione dei residui generati dagli esercizi precedenti pari a 50,80 per cento; più contenuto appare il valore di smaltimento dei residui del titolo 3 (25,43%).

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 rappresenta un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale.

Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

In merito ai residui passivi il 60,25 per cento è rappresentato dai residui del titolo 1 "*Spese correnti*" pari a euro 317.440,56, di cui euro 175.405,88 generati dalla competenza ed euro

142.034,68 prodotti dalle gestioni degli esercizi precedenti, questi ultimi con un valore smaltimento pari al 51,32 per cento.

6.1. L'Organo di revisione, nell'esprimere parere positivo all'approvazione del rendiconto 2019, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid 19, ha invitato l'Ente *"a porre rilievo al rispetto dei principi imposti dall'armonizzazione contabile e quindi a valutare con prudenza l'effettiva coincidenza dei crediti e debiti dell'Ente con i residui attivi e passivi, a evitare il finanziamento di spese attuali con accertamenti di entrate future e a tenere sotto controllo il rapporto tra accertamenti e riscossioni"* e ha sottolineato *"l'importanza di cercare di recuperare tutti i crediti pregressi, sia per garantire la necessaria liquidità all'Ente, sia per non incorrere nella prescrizione degli stessi generando in questo modo un danno per le casse comunali"*.

6.2. Questa Sezione si riserva di verificare, anche nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

7. Per quanto concerne il rispetto della normativa dettata in materia di tempestività dei pagamenti, l'Organo di revisione ha attestato che il Comune ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto recante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Quest'ultimo, pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, è pari a -3,99 giorni.

8. Dall'esame del questionario relativo ai debiti fuori bilancio 2019, emerge che l'Ente, nel corso dell'esercizio, non ha riconosciuto debiti fuori bilancio e che al 31 dicembre non sussistono debiti ancora da riconoscere.

9. Per quanto concerne i rapporti con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate), si è verificato che il Comune, con deliberazione di Consiglio n. 25 del 30 dicembre 2020 ha approvato, nei termini prescritti dal legislatore, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

La relativa deliberazione è stata regolarmente trasmessa alla Sezione regionale di controllo. Dalla ricognizione periodica si evince che, al 31 dicembre 2019, l'Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette: SASI Spa (1,20% - società attiva) e ISI Srl in liquidazione (1,20% - società in liquidazione).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare: la costituzione del Fondo contenzioso; la determinazione della giacenza di cassa vincolata e l'utilizzo per cassa dei fondi vincolati; la gestione dei residui;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Canosa Sannita (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021.

L'Estensore

Francesca Paola ANELLI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA